

## **Il bilanciamento tra trasparenza e privacy nel d.lgs. 33/2013**

### ***1. Non solo trasparenza: la necessità di bilanciamento con un diritto fondamentale quale la protezione dei dati personali***

Punto di partenza delle mie riflessioni è, anzitutto, ricordare che la trasparenza non deve comunque essere considerata “il” valore per eccellenza, quel principio – oggi quasi unanimemente invocato – in nome del quale gli altri principi, di più antica genesi e consolidato radicamento, debbano essere sacrificati o, quantomeno, considerati difficilmente bilanciabili.

La dottrina, peraltro, considera la trasparenza non tanto quale valore in sé quanto, piuttosto, valore strumentale al raggiungimento di fini di rango superiore: essenzialmente, il controllo democratico su responsabilità, buon andamento e imparzialità delle amministrazioni.

Il tema diviene poi particolarmente delicato quando è in discussione la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali perché, in questo caso, occorre tenere in adeguata considerazione le conseguenze ed i rischi per la vita privata delle persone interessate; rischi derivanti dalla crescente e generalizzata accessibilità alle informazioni del settore pubblico prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante la pubblicazione dei dati sul *web*.

Il diritto alla privacy, codificato a livello legislativo nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), rappresenta un diritto fondamentale della persona, in quanto diretta esplicazione della sua dignità, per cui non se ne discutono i caratteri di imprescindibilità e assolutezza, acquisiti grazie anche al contributo in questo senso dato dall’ordinamento comunitario e dal sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Le due principali Carte dei diritti vigenti nella nostra regione – e le rispettive Corti che le custodiscono – tutelano espressamente la sfera della vita privata e familiare della persona: l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) e l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000). Quest’ultima si spinge ancor più in là, dando autonoma garanzia al diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8).

L’analisi del rapporto che si instaura tra privacy e trasparenza, nel momento in cui si vuole andare a ridefinire le modalità di svolgimento dell’azione amministrativa, va

pertanto attentamente argomentata. Occorre invero individuare il ragionevole punto di equilibrio tra queste due istanze, parimenti apprezzabili ma non facilmente conciliabili: in uno Stato di diritto non sono ammesse prevaricazioni di una a discapito dell'altra.

Non bisogna dimenticare che la pubblica amministrazione rappresenta *certamente il più importante settore di trattamento dati del nostro Paese* (come la stessa Autorità garante aveva rilevato diverso tempo fa). È infatti evidente che le attività messe in campo dalla p.a. in genere riguardano anche le persone: quelle che la compongono stabilmente (i dipendenti e collaboratori a vario titolo); quelle che si trovano a guidarla temporaneamente (i titolari di incarichi politici e i dirigenti amministrativi); coloro che comunque sono destinatari di atti e provvedimenti (tutti i cittadini, indistintamente).

La trasparenza delle informazioni chiama dunque in causa anche le persone: ma non tutte le notizie che riguardano le persone coinvolte (sicuramente una larghissima fetta di popolazione, ma potenzialmente tutti i consociati) sono necessarie a soddisfare il bisogno della collettività di sapere come la macchina burocratica opera; e comunque ci sono categorie di informazioni che devono in ogni caso essere protette, poiché concernono strettamente, appunto, la dignità degli individui. Parafrasando quanto si dice ormai da più parti, l'amministrazione deve essere una casa di vetro: ma – voglio sottolineare – i suoi abitanti devono comunque rimanere vestiti!

Per questo serve un ragionevole bilanciamento tra le finalità sottese alla pubblicazione delle notizie sull'attività amministrativa ed il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti: perché individuare strumenti di pubblicità rispettosi della privacy degli individui significa modellare in maniera soddisfacente il potere pubblico nell'equilibrio tra conoscenza (dell'attività) e riservatezza (delle persone).

La Corte di giustizia dell'Unione europea è più volte intervenuta, a presidio di un principio, quello di proporzionalità, in base al quale deroghe e limitazioni alla protezione dei dati personali devono operare nei limiti dello stretto necessario, e prima di ricorrervi occorre ipotizzare misure che determinino lesioni meno gravi del suddetto diritto fondamentale per le persone fisiche ma nel contempo contribuiscano in maniera efficace agli obiettivi sottesi.

*2. Il decreto trasparenza e l'intervento del Garante: punti condivisi, integrazioni accolte, criticità rimaste*

L'accelerazione nel senso di un significativo accrescimento del grado di trasparenza concernente il complesso sistema pubblico si è avuta prima con l'approvazione della

“legge anticorruzione” (l. 6 novembre 2012, n. 190); e poi, attuando proprio una delega contenuta nel predetto testo (art. 1, commi 35 e 36), con l’adozione del citato “decreto trasparenza” (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Va ricordato in proposito che la bozza di decreto delegato è stata sottoposta al parere del Garante per la protezione dei dati personali, visto il forte impatto che la novella legislativa avrebbe prodotto sulla riservatezza delle informazioni relative a tutti coloro che abbiano a che fare con qualsiasi p.a. dunque, potenzialmente, tutti i cittadini – come ho già ricordato, ma ci tengo a che questo aspetto sia ben presente a tutti.

Con suddetto parere (provv. n. 49 del 7 febbraio 2013) il Garante aveva fissato al Governo alcuni paletti da non superare e fornito alcune indicazioni cui ispirarsi, a corollario del principio di fondo secondo cui la trasparenza ricercata è quella dell’azione amministrativa ma non delle persone. Peraltro, si tratta di un orientamento che l’Autorità aveva espresso chiaramente già con le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*, approvate il 2 marzo 2011.

Le osservazioni mosse sono state molteplici, ed hanno toccato numerosi profili. D’altronde, va ricordato che il decreto, lungi dal limitarsi al *riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, è intervenuto anche in tema di *modifica e integrazione delle disposizioni vigenti e previsione di nuove forme di pubblicità*, spingendosi perciò ben oltre le iniziali intenzioni del legislatore delegato (forse anche ai limiti dell’eccesso di delega?)

Un’analisi ad “impatto privacy” dei rinnovati obblighi di pubblicità e trasparenza può articolarsi su tre piani, distinguendo i punti condivisi dalle integrazioni apportate al decreto accogliendo le indicazioni dell’Autorità garante, fino all’analisi delle criticità rimaste irrisolte e da ripensare in fase di attuazione.

#### ***a) I punti condivisi***

In primo luogo, e andando semplicemente per punti, basta qui accennare al fatto che il decreto definisce con contorni piuttosto ampi i concetti di “trasparenza” e di “pubblicazione”. Questa seconda categoria comprende, al suo interno, le opzioni della “pubblicazione obbligatoria” e della “pubblicazione facoltativa”. Alla prima, che associa a questa definizione tutti quei documenti devono essere pubblicati a norma di legge, fa da contraltare il diritto, in capo a tutti i cittadini, di conoscibilità.

Correttamente, sul piano della protezione dati, sono fatti salvi i dati sensibili e giudiziari, in tal modo escludendoli dagli obblighi di pubblicazione.

Parimenti importante è l'affermazione del principio della qualità delle informazioni, che risiede *in primis* nel Codice privacy, dove si stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere *esatti e, se necessario, aggiornati* (art. 11, comma 1, lett. c)). Su questo piano il decreto rafforza nettamente quanto già il Garante aveva sostenuto nelle Linee guida del 2011, andando a radicare la qualità ai concetti di: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, conformità agli originali, indicazione di provenienza.

Inoltre, viene istituita la figura del responsabile per la trasparenza per ciascuna p.a., chiamato, tra le altre cose, a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e ad assicurare la qualità delle informazioni pubblicate.

Ma ciò che tocca – e, forse, spaventa – le amministrazioni sono le disposizioni sanzionatorie introdotte, le quali puniscono il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione: in particolare, si ricorda che la scarsa trasparenza sulla situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici può condurre ad una sanzione fino a 10.000 euro – controllo che è stato incardinato sulla Civit, istituzione rinnovata rispetto al passato.

#### ***b) Le integrazioni accolte***

In secondo luogo, come dicevo prima, ci sono dei profili su cui il Governo ha recepito positivamente le sollecitazioni provenienti dal Garante: il che denota come la leale collaborazione tra istituzioni rappresenti un metodo spesso vincente. Non posso non trasmettere la soddisfazione dell'Autorità, poiché così si è dato un senso al nostro lavoro, sempre volto alla tutela dei cittadini.

- *Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici* (artt. 23, 26 e 27). E proprio i cittadini, in particolare quelli più deboli, sono stati coloro su cui, più di altri, si è concentrata l'attenzione del Garante, grazie al quale è stata bloccata la diffusione di dati personali e sensibili di soggetti che ricevono sussidi economici pubblici in quanto versano in una particolare condizione di bisogno o disagio sociale. Ricordiamo che la questione si pone soprattutto per le realtà comunali, coinvolte in primissima battuta nel fornire servizi e sostegno (anche economico) ai propri cittadini, soprattutto quelli che si trovano in situazioni di difficoltà.

L'impianto proposto era stato pensato al fine di combattere il fenomeno della corruzione: si pensi al settore degli appalti, dove l'opacità delle procedure favorisce la fioritura di illegalità. Ma la soluzione inizialmente predisposta – ossia la pubblicazione integrale dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici a qualsiasi titolo, di qualsiasi entità (purché superiore ai 1.000 euro) e nei confronti di qualsiasi tipo di beneficiario –, che preconizzava l'obbligo di pubblicazione di qualsiasi informazione, senza particolari filtri sul piano della protezione dei dati personali, si sarebbe rivelata fortemente lesiva della dignità degli interessati, soprattutto coloro affetti da situazioni di disagio socioeconomico, con serie ricadute in termini di possibili discriminazioni sociali.

Un conto è rendere noto, sul sito istituzionale, che un determinato Comune destina 50.000 euro a favore di quei nuclei familiari che si trovano in condizione temporanea di bisogno; un altro conto è far sapere a tutti che il sig. Mario Rossi riceve un assegno da 2.000 euro a questo fine in quanto si trova al di sotto di una data soglia minima di reddito. D'altronde, si tratta di un principio che, oltre che giuridico (come conferma anche la giurisprudenza della Corte di giustizia) è principio di civiltà.

Perciò con soddisfazione rilevo che il Governo ha compreso l'importanza di questa sensibilità, e ha recepito in pieno la sollecitazione del Garante volta a escludere dall'obbligo di pubblicazione i *dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati, ovvero lo stato economico-sociale disagiato degli stessi*.

- *Pubblicazione facoltativa (art. 4, comma 3)*. Abbiamo prima parlato di atti e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma – lo accennavo – esiste anche la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere a pubblicazione facoltativa, cioè in assenza di un vincolo di legge. Dopo che il Garante si è fatto carico di rilevare il rischio di *decisioni differenziate da parte delle pubbliche amministrazioni, a fronte della necessità di garantire il diritto alla protezione dei dati personali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale*, il Governo ha accolto il suggerimento di obbligare – e quindi non più facoltizzare – le pp.aa. ad anonimizzare i dati personali presenti nei documenti che intendono discrezionalmente pubblicare: ecco un altro punto a favore di una ragionata ponderazione delle circostanze in cui considerare i dati personali pubblicati effettivamente pertinenti e non eccedenti.

- *Protezione dei dati personali in caso di pubblicazione obbligatoria (art. 4, comma 4)*. Sulla scia di quanto appena detto, si rileva come, più in generale, il decreto abbia raccolto l'esortazione a rafforzare l'ancoraggio ai principi di necessità, pertinenza e

non eccedenza, nonché di indispensabilità in caso di dati sensibili e giudiziari (artt. 3, 11 e 22 del Codice).

- *Limiti alla diffusione dei dati inerenti lo stato di salute o la vita sessuale (art. 4, comma 6).* A ciò si aggiunga come tra i divieti di diffusione online di dati personali sia stato espressamente inserito il divieto di pubblicare i dati cd. supersensibili, ossia quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

- *Accesso civico (art. 5).* Infine, segnalo la correzione intervenuta rispetto al neonato istituto dell'accesso civico: trattasi del diritto, riconosciuto in capo a chiunque, di chiedere che gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma non ancora pubblicati, siano effettivamente resi disponibili – e da non confondere con il più tradizionale diritto di accesso di cui alla l. 241/1990. L'intervento del Garante, coerentemente con la predetta distinzione tra pubblicazione obbligatoria e pubblicazione facoltativa, è servito per circoscrivere l'ambito di operatività dell'accesso civico ai soli documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.

### ***c) Le criticità rimaste***

Persistono però nel testo normativo finale alcuni forti elementi di criticità, che possono essere forieri di conseguenze piuttosto gravi sul piano dell'immagine sociale di ciascun interessato.

È vero, all'epoca buona parte del dibattito pubblico era concentrato sui compensi dei politici, sugli incarichi dei manager pubblici e sugli (astratti) conflitti d'interessi in cui queste categorie di persone potevano e possono incorrere. Purtroppo, sono ben altri i profili che hanno destato la preoccupazione del Garante: anche perché si tratta di meccanismi – quelli che ora vado a sottolineare – che si ripercuotono indistintamente su tutta la collettività, politici e persone comuni, dirigenti dello Stato, liberi professionisti e disoccupati.

- *Indicizzazione e rintracciabilità mediante motori di ricerca esterni (art.4, comma 1).* Una delle previsioni che presenta le maggiori criticità è quella che sottopone i dati personali pubblicati a indicizzazione e rintracciabilità mediante motori di ricerca esterni al sito di provenienza.

Si tratta di una misura dal forte impatto negativo per due motivi:

a) da un lato, produce una pericolosa decontestualizzazione del dato, estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte (non controllata e non controllabile) delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca

stesso, secondo un criterio di ordinazione del tutto sconosciuta e non conoscibile all'utente;

b) dall'altro lato, svuota di contenuto il diritto all'oblio degli interessati, cristallizzando nel tempo informazioni spesso superate, e quindi lasciando le persone eternamente indifese rispetto all'eventualità che notizie del passato che li riguardino possano riemergere, senza alcun controllo o alcuna connessione logica, e possano comprometterne la personalità.

Già nelle Linee guida del 2011 il Garante metteva in guardia da una *diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza*. Cosa ben diversa, invece, sarebbe stato puntare su funzionalità di ricerca esclusivamente interne al sito, in quanto in grado di assicurare *accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione*.

- *Riutilizzabilità dei dati reperiti online (art.7,in combinato con l'art.4,comma 1).* Connesso al problema della rintracciabilità indifferenziata delle informazioni si pone quello circa l'indiscriminata riutilizzabilità dei dati reperibili online (comunque).

Il riutilizzo come codificato nel decreto consente infatti a qualsiasi utente di utilizzare liberamente e senza restrizione alcuna tutti i dati resi pubblici nei termini sopra esposti – con i soli limiti di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

Il Garante ha manifestato forti perplessità constatando che in questo modo viene compromesso uno dei principi fondamentali di discendenza comunitaria che sorreggono la tutela dei dati personali, e cioè il principio di finalità, *in base al quale i dati personali, legittimamente raccolti, possono essere utilizzati in altre operazioni del trattamento solo "in termini compatibili" con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice; art. 6 direttiva 95/46/CE).*

Al contrario, la riutilizzabilità così costruita apre a realistici scenari di manipolazione delle informazioni così pubblicate, al punto addirittura da minare l'efficacia della trasparenza stessa: è infatti chiaro che, a questo punto, non ci si potrà più fidare della veridicità dei dati reperibili sulla rete, o anche solo della loro effettiva utilità. Per questo motivo ci è sembrato fondamentale che la riutilizzabilità fosse consentita solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati: purtroppo il decreto, nella sua stesura finale, ha recepito solo il generico richiamo al

Codice, senza però tenere in considerazione il puntuale e comunitariamente vincolato rispetto del principio di finalità – lo ricordo, cardine dell'ordinamento privacy.

- *Durata della pubblicazione (artt. 8, comma 3, e 9, comma 2).* Un'altra previsione del tutto incompatibile con i principi comunitari che governano la protezione dati è il meccanismo disegnato per la conservazione sui siti istituzionali delle informazioni pubblicate.

L'effetto finale prodotto dal decreto sarà infatti la tenuta illimitata delle informazioni sul *web*, in quanto: per i primi 5 anni esse si trovano nella sezione di competenza del sito istituzionale (nel caso di titolari di incarichi politici per il tempo di durata dell'incarico, più 3 anni); a seguire queste confluiscono nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; anche a causa di rintracciabilità, indicizzazione, riproducibilità e riutilizzo, comunque tali informazioni potranno trovarsi diffuse in rete, con i conseguenti (e già denunciati) rischi in termini di decontestualizzazione e mancato oblio.

Questa impostazione viola nettamente il principio della proporzionalità dei tempi di mantenimento della diffusione dei dati (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), poiché, come già rilevato dal Garante nelle Linee guida del 2011, *la diffusione illimitata e continua in internet di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici.*

La proposta di modifica chiesta dal Garante al Governo riguardava la previsione di *una disciplina più articolata al riguardo, anche stabilendo un'accessibilità selettiva e mirata dei documenti e dei dati dopo la scadenza del termine di pubblicazione, e comunque sancendo la cancellazione dei dati personali*: purtroppo il testo finale non ha recepito predette osservazioni, mantenendo così un impianto giuridico che, con l'andare del tempo, e man mano che le informazioni cominceranno a circolare sulla rete e in essa a cristallizzarsi, mostrerà in maniera inequivocabile tutti i possibili danni alla dignità delle persone.

- *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art.14, in combinato con gli artt.4,commi 2 e 5, 47, comma 1,e 52,comma 1).* L'aspetto che più ha interessato i mass media e l'opinione pubblica è quello relativo



alla pubblicazione delle informazioni sui titolari di incarichi politici. Si tratta comunque di una decisione, quella contenuta nel decreto trasparenza, che politicamente prende le mosse dalle prime statuizioni contenute nel decreto Brunetta del 2009, mentre strutturalmente si aggancia alla l. 441/1982 – che l'art. 52, comma 1, del decreto trasparenza è peraltro andato sensibilmente a modificare, allargando il novero degli interessati.

Senza entrare troppo nel dettaglio, mi basta fare presente che la nuova disciplina appare sensibilmente sproporzionata rispetto alle stesse finalità di trasparenza: *si consideri, infatti, l'invasività della pubblicazione mediante diffusione sul web, rispetto, peraltro, a una massa enorme di informazioni che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della vita privata delle persone, soprattutto se ci si riferisce al coniuge, ai figli e ai parenti, che sono estranei all'incarico pubblico (si pensi ai possibili risvolti sociali di una lettura mirata, se non tendenziosa, del reddito e della consistenza patrimoniale dei soggetti, specie in ambiti territoriali ristretti, e ai connessi rischi di discriminazione sociale)*. Tra l'altro, in riferimento proprio a familiari e parenti, la pubblicazione rappresenta una mera facoltà; facoltà che, per effetto di un perverso meccanismo avviato a causa del combinato obbligo di dare evidenza al mancato consenso alla pubblicazione, conduce al *rischio concreto che, in sede di applicazione, la norma non persegua, di fatto, la finalità di trasparenza cui tende, ma esponga, di converso, tali soggetti a pericolose stigmatizzazioni ove non esprimano il consenso alla pubblicazione*.

- *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, in combinato con l'art. 4, commi 2 e 5)*. Gli obblighi di pubblicità interessano, inevitabilmente, anche dirigenti, consulenti e collaboratori – altro cavallo di battaglia lanciato col decreto Brunetta. La previsione del decreto trasparenza dispone infatti che gli obblighi di pubblicazione, pena l'inefficacia dell'incarico e la sospensione della liquidazione, riguardino: estremi dell'atto di conferimento, curriculum vitae, dati sullo svolgimento di ulteriori incarichi e compensi. Anche su questo punto ci tengo a fare presente le criticità da noi sollevate, già in sede di parere: mi limito a ricordare la giurisprudenza comunitaria secondo cui *"le istituzioni, prima di divulgare informazioni riguardanti una persona fisica, devono soppesare l'interesse dell'Unione a garantire la trasparenza delle proprie azioni con la lesione dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta", non potendosi postulare "alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali, anche qualora siano coinvolti rilevanti interessi economici"*; e che, anche in questo caso, la novellata disciplina risulta sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso

*provvedimento normativo intende perseguire, attesa anche l'invasività della pubblicazione dei dati mediante diffusione sul web.* Purtroppo, anche su questo punto non possiamo che registrare il mancato ascolto da parte del Governo.

### *3. La fase attuativa, potenziale ma comunque insufficiente camera di compensazione*

In conclusione, vorrei sottolineare in questa sede che con il decreto trasparenza la questione non si chiude, ma al contrario si apre: infatti, ora si tratta di trasformare questi precetti, generali e astratti, in comportamenti concreti da parte di tutte le pp.aa.

Per fare ciò, ritengo sia un dovere, da parte delle istituzioni centrali preposte a questi temi, non lasciare da sole le amministrazioni dislocate sul territorio nel momento in cui si trovano a dover dare attuazione alla novellata disciplina: penso ai regolamenti sulla trasparenza che gli enti saranno chiamati a darsi, ma più in generale al profondo ripensamento della propria attività ed organizzazione che la riforma inevitabilmente porta con sé.

In questo panorama, anche il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato a dire la sua. Il novellato quadro legislativo impone a questa Autorità il dovere di aggiornare le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web* del 2011 – opera di riscrittura che sarà completata a breve.

Mi preme tuttavia sottolineare che i ragionamenti finora svolti, soprattutto quelli più problematici, non vogliono rappresentare affatto una sterile riproduzione di rilievi già mossi, una critica al passato – al decreto legislativo, che da qualche mese è legge. Al contrario, le osservazioni che vi ho presentato, a nome dell'Autorità garante per la privacy, costituiscono i cardini grazie ai quali ricostruire il rapporto tra cittadini ed enti pubblici: in pratica, delle indicazioni per il futuro.

Infatti, la costante interrelazione tra collettività e apparato, di cui si nutre la nostra democrazia, richiede la ricerca di un equilibrio dinamico, e per questo motivo sempre più complesso. In altre parole, sì alle istanze di trasparenza nell'azione dei pubblici poteri, ma no alla compromissione dei diritti fondamentali delle persone.

In questo quadro, anche il Garante intende dare il proprio contributo, consapevole che solo da una seria denuncia dei rischi per la riservatezza di tutti noi – quale corollario della dignità personale e del principio di non discriminazione – si può poi costruire una forma di Stato moderna ma allo stesso tempo garantista.

*Licia Califano*